

Protocollo di Montreal n. 4

che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all'Aia il 28 settembre 1955

Concluso a Montreal il 25 settembre 1975

Approvato dall'Assemblea federale il 19 giugno 1987¹

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 dicembre 1987

Entrato in vigore per la Svizzera il 14 giugno 1998

(Stato 26 giugno 2023)

I Governi sottoscritti,

considerando che è auspicabile emendare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929², emendata dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955³,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Emendamenti alla Convenzione

Art. I

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955.

Art. II

Il comma 2 dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dai commi 2 e 3 che seguono:

«2. Nel trasporto delle spedizioni postali, il trasportatore è responsabile unicamente nei confronti dell'Amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra trasportatori e le amministrazioni postali.

3. Le disposizioni della presente Convenzione, diverse da quelle del precedente comma 2, non si applicano al trasporto delle spedizioni postali.»

Art. III

Nel capitolo II della Convenzione, la sezione III (art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) viene soppressa e sostituita dai seguenti articoli:

RU 2003 172; FF 1986 III 634

¹ RU 2003 171

² RS 0.748.410

³ RS 0.748.410.1

*«Sezione III: Documenti relativi alle merci**Articolo 5*

1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.
2. L'impiego di ogni altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire può, con il consenso del mittente, sostituirsi all'emissione della lettera di trasporto aereo. Ove vengano utilizzati tali altri mezzi, il trasportatore rilascia al mittente a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta della merce che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni registrate da tali altri mezzi.
3. L'impossibilità di utilizzare, nei punti di transito e di destinazione, altri mezzi che permettano di accertare le indicazioni relative al trasporto, di cui al precedente comma 2, non autorizza il trasportatore a rifiutare l'accettazione delle merci in vista del trasporto.

Articolo 6

1. La lettera di trasporto aereo viene redatta dal mittente in tre esemplari originali.
2. Il primo esemplare porta la menzione «per il trasportatore» e viene firmato dal mittente. Il secondo esemplare porta la menzione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal trasportatore. Il terzo esemplare viene firmato dal trasportatore e rinviato da quest'ultimo al mittente dopo l'accettazione della merce.
3. La firma del trasportatore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
4. Se, a richiesta del mittente, il trasportatore redige la lettera di trasporto aereo, egli viene considerato, sino a prova contraria, come agente in nome del mittente.

Articolo 7

Quando vi sono più colli:

- a) il trasportatore di merci ha il diritto di chiedere al mittente la redazione di lettere di trasporto aereo distinte;
- b) il mittente ha il diritto di richiedere al trasportatore la consegna di ricevute distinte, quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Articolo 8

La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce devono contenere:

- a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
- b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte Contraente e ove siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
- c) la menzione del peso della spedizione.

Articolo 9

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 non pregiudica né l'esistenza, né la validità del contratto di trasporto, che sarà comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

Articolo 10

1. Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite o rese da lui o in suo nome al trasportatore al fine di essere inserite nella ricevuta della merce o per l'inserzione nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell'articolo 5.
2. Il mittente si assume la responsabilità di ogni danno subito dal trasportatore o da ogni altra persona nei confronti della quale sia impegnata la responsabilità del trasportatore, a motivo delle indicazioni e delle dichiarazioni irregolari, inesatte e incomplete fornite o rese da lui o in suo nome.
3. Subordinatamente alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, il trasportatore si assume la responsabilità di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti sia impegnata la responsabilità del mittente, a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta della merce o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Articolo 11

1. La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della ricezione della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.
2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo e nella ricevuta della merce, relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio della merce nonché al numero dei colli fanno fede sino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume ed allo stato della merce costituiscono prova contro il trasportatore solo nella misura in cui la verifica sia stata da lui effettuata in presenza del mittente, e constatata sulla lettera di trasporto aereo, o in quanto si tratti di dichiarazioni relative allo stato apparente della merce.

Articolo 12

1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendola consegnare nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad una persona diversa dal destinatario inizialmente designato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purché l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al trasportatore, né agli altri mittenti con l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.

2. Nel caso in cui l'esecuzione degli ordini del mittente non risulti possibile, il trasportatore deve avvertirne immediatamente quest'ultimo.
3. Ove il trasportatore si conformi alle disposizioni del mittente, senza esigere la presentazione dell'esemplare della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce consegnata a quest'ultimo, egli sarà responsabile, fatto salvo un suo ricorso contro il mittente, del danno che potrà essere causato a motivo di ciò a colui che sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce.
4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce, o se questi non può essere raggiunto, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.

Articolo 13

1. Tranne il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario ha il diritto, dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, di richiedere al trasportatore di consegnargli la merce dietro pagamento dell'ammontare dei crediti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.
2. Salvo clausola contrattuale diversa, il trasportatore deve avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce.
3. Ove la perdita della merce venga riconosciuta dal trasportatore o se, allo spirare di un termine di sette giorni successivi al momento in cui avrebbe dovuto arrivare, la merce non è giunta, il destinatario è autorizzato a far valere nei confronti del trasportatore i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

Articolo 14

Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che si tratti del proprio interesse o dell'interesse altrui, a condizione di adempiere agli obblighi imposti dal contratto di trasporto.

Articolo 15

1. Gli articoli 12, 13 e 14 non recano alcun pregiudizio né ai rapporti tra il mittente e il destinatario, né ai rapporti o del mittente o del destinatario nei confronti di terzi da cui provengano i diritti.
2. Ogni clausola che deroghi dalle clausole contrattuali degli articoli 12, 13 e 14 deve essere inserita nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta della merce.

Articolo 16

1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che, prima della consegna della merce al destinatario, sono necessari all'adempimento delle formalità doganali, di dazio o di polizia. Il mittente è responsabile nei confronti del trasportatore, di tutti i danni che potrebbero derivare dall'assenza, dall'insufficienza o dall'irregolarità

di tali informazioni o documenti tranne in caso di colpa del trasportatore o dei suoi incaricati.

2. Il trasportatore non è tenuto a controllare se tali informazioni e documenti siano esatti e sufficienti.»

Art. IV

L'articolo 18 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Articolo 18

1. Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo.

2. Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.

3. Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti:

- a) natura o vizio proprio della merce;
- b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati;
- c) un evento bellico o un conflitto armato;
- d) un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce.

4. Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo.

5. Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo.»

Art. V

L'articolo 20 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Articolo 20

Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessario per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.»

Art. VI

L'articolo 21 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Articolo 21

1. Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribunale potrà conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o attenuare la responsabilità del trasportatore.

2. Nel trasporto di merci, il trasportatore viene esonerato, interamente o in parte, dalle proprie responsabilità, nella misura in cui dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona che chiede il risarcimento o della persona che ne rappresenta i diritti. »

Art. VII

All'articolo 22 della Convenzione.

- a) Al comma 2 a) le parole «e di merci» sono soppresse.
- b) Dopo il comma 2 a), viene inserito il comma seguente:
 - «b) Nel trasporto di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al trasportatore e mediante il pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che questa è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna.»
- c) Il comma 2 b) diviene comma 2 c).
- d) Dopo il comma 5, viene inserito il comma seguente:

«6) Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono considerate come riferentesi al Diritto speciale di Prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuerà in caso di istanza giudiziaria secondo il valore di tali monete in Diritti speciali di Prelievo alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le sue proprie operazioni e transazioni.

Il valore, in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un'Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato secondo le modalità indicate da tale Alta Parte Contraente.

Tuttavia, gli Stati che sono membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del comma 2 b) dell'articolo 22, possono al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul loro territorio, nella somma di duecentocinquanta unità monetarie per chilogrammo, detta unità monetaria corrispondendo a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tale somma può essere convertita nella moneta nazionale di cui trattasi in cifre tonde. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà conformemente alla legislazione dello Stato in causa.»

Art. VIII

L'articolo 24 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Articolo 24

1. Nel trasporto di passeggeri e di bagaglio, ogni azione relativa all'accertamento della responsabilità, a qualsiasi titolo, non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro diritti rispettivi.
2. Nel trasporto di merci, ogni azione destinata al risarcimento dei danni introdotta, a qualsiasi titolo, sia in virtù della presente Convenzione, a motivo di un contratto o di un atto illecito o per qualsiasi altra causa, non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro rispettivi diritti. Tali limiti di responsabilità costituiscono un massimo e sono invalicabili quali che siano le circostanze che sono all'origine della responsabilità.»

Art. IX

L'articolo 25 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Articolo 25

Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.»

Art. X

Il comma 3 dell'articolo 25A della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«3. Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione dell'incaricato, compiuto, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne conseguirà un danno.»

Art. XI

Dopo l'articolo 30 della Convenzione, viene inserito l'articolo seguente:

«Articolo 30A

La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la questione di sapere se la persona ritenuta responsabile in virtù delle disposizioni della suddetta Convenzione abbia o non abbia un ricorso in atto contro qualsiasi altra persona.»

Art. XII

L'articolo 33 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Articolo 33

Subordinatamente alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, nulla nella presente Convenzione vieta al trasportatore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti che non siano in contraddizione con le disposizioni della presente Convenzione.»

Art. XIII

L'articolo 34 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Articolo 34

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai titoli di trasporto non sono applicabili al trasporto effettuato in circostanze straordinarie al di fuori di ogni normale operazione di utilizzazione di spazio aereo.»

Capitolo II: Campo di applicazione della Convenzione emendata

Art. XIV

La Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 nonché dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all'articolo I della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo ove sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.

Capitolo III: Disposizioni protocollari

Art. XV

Fra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati e interpretati come un unico e medesimo strumento e saranno denominati «Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975».

Art. XVI

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati sino alla sua data di entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVIII.

Art. XVII

1. Il presente Protocollo sarà sottoposto alla verifica degli Stati firmatari.
2. La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia e da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica polare di Polonia.

Art. XVIII

1. Quando il presente Protocollo avrà riunito le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrerà in vigore fra tali Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Esso entrerà in vigore, nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
2. Con la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica polare di Polonia.

Art. XIX

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario.
2. L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.
3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.

Art. XX

1. Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante notifica in dirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia.
2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione della notifica di denuncia da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia.
3. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse ai sensi dell'articolo 39 della detta Convenzione o del Protocollo dell'Aja ai sensi dell'articolo XXIV del detto Protocollo non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.

Art. XXI

1. Potranno essere ammesse unicamente le seguenti riserve al presente Protocollo:
 - a) Ogni Stato può dichiarare in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975 non si applica al trasporto di persone, bagagli e merci, effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nel detto Stato e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o per conto di queste.
 - b) Ogni Stato può, al momento della ratifica del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975⁴, o dell'adesione a quest'ultimo, od in ogni momento successivo, dichiarare di non essere vincolato dalle disposizioni della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nella misura in cui esse si applicano al trasporto di passeggeri e di bagagli. Tale dichiarazione prenderà effetto novanta giorni dopo la data della sua ricezione da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia.
2. Ogni Stato che abbia formulato una riserva conformemente al comma precedente potrà ritirarla in ogni momento mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia.

⁴ FF 1986 III 634

Art. XXII

Il Governo della Repubblica popolare di Polonia informerà sollecitamente tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della detta Convenzione con emendamenti, tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o vi aderiranno, nonché l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo nonché di tutte le altre informazioni utili.

Art. XXIII

Fra le Parti del presente Protocollo che siano anche parti della Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961⁵ (qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara»), ogni riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in base al contratto di cui al paragrafo b) dell'articolo I della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.

Art. XXIV

Se due o più Stati sono parti del presente Protocollo nonché del Protocollo di Guatemala del 1971 o del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal⁶ del 1975, fra loro si applicheranno le norme seguenti:

- a) per quanto attiene alle merci ed alle spedizioni postali, le disposizioni risultanti dal regime stabilito dal presente Protocollo prevalgono sulle disposizioni risultanti dal regime stabilito dal Protocollo di Guatemala del 1971 o dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975;
- b) per quanto attiene ai passeggeri e ai bagagli, le disposizioni risultanti dal regime stabilito dal Protocollo di Guatemala o dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975 prevalgono sulle disposizioni risultanti dal regime stabilito dal presente Protocollo.

Art. XXV

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile sino al 1° gennaio 1976, e successivamente sino alla sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo XVIII, presso il Ministero degli affari esteri del Governo della Repubblica popolare di Polonia. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile informerà sollecitamente il Governo della Repubblica popolare di Polonia di ogni firma e della data di quest'ultima durante il periodo nel

⁵ RS 0.748.410.2

⁶ FF 1986 III 634

corso del quale il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal il venticinquesimo giorno del mese di settembre dell'anno 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. In caso di divergenza, farà fede il testo in francese, lingua nella quale era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 26 giugno 2023⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Argentina	14 marzo	1990	14 giugno	1998
Australia	13 gennaio	1997	14 giugno	1998
Azerbaigian	24 gennaio	2000 A	23 aprile	2000
Bahrein	21 gennaio	1999 A	21 aprile	1999
Belgio	19 marzo	2003	17 giugno	2003
Bosnia e Erzegovina	3 marzo	1995 S	14 giugno	1998
Brasile	27 luglio	1979	14 giugno	1998
Canada*	27 agosto	1999	25 novembre	1999
Cile	1° ottobre	2008	30 dicembre	2008
Cipro	10 novembre	1992	14 giugno	1998
Colombia	20 maggio	1982	14 giugno	1998
Croazia	14 luglio	1993 S	14 giugno	1998
Danimarca	4 maggio	1988	14 giugno	1998
Ecuador	12 febbraio	1999 A	12 maggio	1999
Egitto	17 novembre	1978	14 giugno	1998
Emirati Arabi Uniti	20 marzo	2000 A	18 giugno	2000
Estonia	16 marzo	1998	14 giugno	1998
Etiopia	14 luglio	1987	14 giugno	1998
Finlandia	4 maggio	1988	14 giugno	1998
Ghana	11 agosto	1997	14 giugno	1998
Giappone	20 giugno	2000 A	18 settembre	2000
Giordania	22 luglio	1999 A	20 ottobre	1999
Grecia	12 novembre	1988	14 giugno	1998
Guatemala	3 febbraio	1997	14 giugno	1998
Guinea	12 febbraio	1999 A	12 maggio	1999
Honduras	14 giugno	1998 A	12 settembre	1998
Iran	16 febbraio	2016 A	16 maggio	2016
Irlanda	27 giugno	1989	14 giugno	1998
Islanda	28 giugno	2004 A	26 settembre	2004
Israele	16 febbraio	1988	14 giugno	1998
Italia	2 aprile	1985	14 giugno	1998
Kenya	6 luglio	1999 A	4 ottobre	1999
Kuwait	8 novembre	1996	14 giugno	1998
Libano	4 agosto	2000 A	2 novembre	2000
Lussemburgo	25 settembre	2008 A	24 dicembre	2008
Macedonia del Nord	1° settembre	1994 S	14 giugno	1998
Malaysia	18 gennaio	2008 A	17 aprile	2008

⁷ RU 2003 172; 2007 4455; 2012 393; 2015 3845; 2019 2653; 2023 341.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» (www.fedlex.admin.ch/it/treaty).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Marocco	26 settembre	2012	25 dicembre	2016
Maurizio*	14 giugno	1998 A	12 settembre	1998
Montenegro	1° aprile	2008 S	3 giugno	2006
Nauru	14 giugno	1998 A	12 settembre	1998
Niger	14 giugno	1998 A	12 settembre	1998
Norvegia	4 maggio	1988	14 giugno	1998
Nuova Zelanda*	3 dicembre	1999 A	2 marzo	2000
Tokelau	3 dicembre	1999 A	2 marzo	2000
Oman	14 giugno	1998 A	12 settembre	1998
Paesi Bassi*	7 gennaio	1983	14 giugno	1998
Aruba	7 gennaio	1983	14 giugno	1998
Curaçao	7 gennaio	1983	14 giugno	1998
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 gennaio	1983	14 giugno	1998
Sint Maarten	7 gennaio	1983	14 giugno	1998
Perù	1° dicembre	2020 A	1° marzo	2021
Portogallo	7 aprile	1982	14 giugno	1998
Regno Unito*	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Akrotiri e Dhekelia	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Anguilla	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Bermuda	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Gibilterra	5 luglio	1984	14 giugno	1998
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Guernesey	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Isola di Man	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Isole Caimane	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Isole Turche e Caicos	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Isole Vergini britanniche	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Jersey	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Montserrat	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Terra antartica britannica	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	5 luglio	1984	14 giugno	1998
Seicelle	28 febbraio	2012 A	28 maggio	2012
Serbia	18 luglio	2001 S	14 giugno	1998
Singapore	14 giugno	1998 A	12 settembre	1998
Slovenia	7 agosto	1998 S	14 giugno	1998

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Spagna	8 gennaio	1985	14 giugno	1998
Stati Uniti	4 dicembre	1998	4 marzo	1999
Svezia	4 maggio	1988	14 giugno	1998
Svizzera*	9 dicembre	1987	14 giugno	1998
Togo	5 maggio	1987	14 giugno	1998
Turchia	14 giugno	1998 A	12 settembre	1998
Ungheria	30 giugno	1987	14 giugno	1998
Uzbekistan	14 giugno	1998 A	12 settembre	1998

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (OACI): www.icao.int/ > Français > Recueil des traités >

Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera⁸

Il Protocollo è stato ratificato con la riserva prevista nell'articolo XXI paragrafo 1 b).

⁸ Art. 1 cpv. 2 del DF del 19 giu. 1987 (RU 2003 171).

